

TRIBUNALE DI MILANO

SEZIONE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice per le Indagini Preliminari, dott.ssa Patrizia Nobile

all'esito dell'udienza in camera di consiglio del 21/2/19

ha pronunciato e pubblicato, mediante lettura del dispositivo, la seguente

SENTENZA

ai sensi dell'art. 425 c.p.p. nei confronti di:

Co.Ni., nato (...) ivi residente e domiciliato in Milano in via (...)

Libero presente

Difeso di fiducia dagli Avv. CA.Gu. e MI.Ma.

PP.CC.

Ja.Ju. nata (...)

Ed altri

domiciliate ex lege presso il difensore di fiducia avv. Be.BO. del Foro di Brescia con studio in Bergamo alla Via (...)

IMPUTATO

reato p. e p. del delitto p. e p. dagli artt. 41 e 589 bis c.p., perché, per colpa consistita in imprudenza, negligenza, imperizia nonché in violazione di norme specifiche □ artt. 141, 142 e 143 cds cagionava, con concorso di cause indipendenti, la morte di El.Ja.. In particolare, Fa.Br. (per il quale si è proceduto separatamente), mentre era alla guida dell'autovettura modello (...) tg. (...) giunto all'altezza dell'intersezione semaforizzata di viale (...) Testi con viale (...) a una velocità al momento dell'impatto compresa tra i 90 e 108 km/h (superiore al limite di velocità di 50 km/h esistente su quel tratto di strada) nonché non rispettando l'obbligo di circolare nella corsia più libera a destra, collideva con l'autoambulanza modello (...) tg. (...) condotta da Co.Si., veicolo che stava attraversando la predetta intersezione a una velocità al momento dell'impatto compresa tra 10-14 km/h e che non si era opportunamente fermato in corrispondenza della predetta intersezione allo scopo di accertare che tutti i veicoli avessero effettivamente ceduto la precedenza. A seguito dell'urto, il predetto El. riportava lesioni gravissime e decedeva dopo un'ora dall'incidente per politraumatismo contusivo produttivo di emotorace da rottura traumatica dell'aorta.

FATTO E DIRITTO

Sono stati posti a fondamento della decisione gli atti del fascicolo processuale del Pubblico Ministero, e segnatamente l'informativa di reato con i relativi allegati (tra i quali i rilievi pianimetrici e fotografici eseguiti dalla Polizia Locale di Milano, le sommarie informazioni delle persone che hanno assistito al sinistro, i fotogrammi estratti dal video delle telecamere di sorveglianza, la documentazione tecnica dell'ambulanza), la relazione autoptica e le relazioni di consulenza tecnica cinematografica.

Questa in estrema sintesi la ricostruzione dei fatti.

Verso le ore 12.57 del 12/6/2016 l'autovettura (...) (targata (...)), condotta dal Sig. Br.Fa. con a bordo El.Ja., percorreva viale (...) del comune di Milano nella carreggiata centrale, con direzione Centro Periferia:

- Il veicolo, giunto all'intersezione con Viale (...) e Viale (...) entrava in collisione con l'ambulanza (...) (targata (...)) condotta dall'odierno imputato (con tre passeggeri a bordo) che percorreva la stessa intersezione proveniente da Viale (...) e diretto nella stessa carreggiata centrale di Viale (...) per dirigersi verso la periferia, cioè proveniva da sinistra rispetto alla direzione di marcia dell'auto vettura ed intendeva svoltare a sinistra nella stessa carreggiata percorsa dalla (...);

- El.Ja. ventiquattro anni, soccorso e trasportato presso l'Ospedale (...) di Milano, vi decedeva poco più di un'ora dopo, Br.Fa. ventitré anni - conducente dell'autovettura, riportava lesioni giudicate guaribili in giorni quaranta per trauma cranico non commotivo, ferita frontale, frattura composta delle spine intercondiloidee del ginocchio sinistro, frattura ossa nasali, frattura stiloide ulnare, contusione con nessuna perdita di coscienza, frattura di epifisi prossimale chiusa, soltanto alla tibia.

Dalla relazione di consulenza autoptica si evince che la causa del decesso di El.Ja. è da identificarsi in un complesso traumatismo contusivo, produttivo di emitorace da rottura traumatica di aorta. La vittima presentava, all'esame esterno, plurime escoriazioni all'addome, agli arti superiori ed inferiori, plurime ferite lacero - contuse superficiali alla mano sinistra. Alla sezione cadaverica ha evidenziato plurime fratture costali, infiltrazione emorragica subpleurica destra emitorace bilaterale, plurime aree contusive polmonari, infiltrazione emorragica "a manicotto" periesofagea e periaortica, infiltrazione emorragica pericardica, soluzione di continuo a tutto spessore dell'aorta toracica.

Entrambi i soggetti coinvolti nell'incidente hanno rilasciato dichiarazioni spontanee.

In particolare Br.Fa. il 14/06/2016, dichiarava che stava percorrendo la strada centrale del viale (...) con provenienza centro città e direzione periferia. Sosteneva di procedere normalmente "nel mentre entrava nell'area d'incrocio con l'ambulanza. Al riguardo precisava: "quando l'ho vista mi trovavo a circa un metro dal fianco destro dell'ambulanza, per tale motivo non ho nemmeno avuto la possibilità di poter frenare. Impattavo con la parte anteriore del veicolo contro il fianco dell'ambulanza".

Co.Ni., il 13/06/2016, dichiarava che il giorno dell'incidente stava prestando servizio per la Croce Viola, non come volontario ma come dipendente. Aveva iniziato il turno alle ore 07:00. Poco prima delle ore 13:00, la centrale operativa 118 richiedeva un nuovo intervento (con codice giallo), nonostante il termine dell'orario di servizio per due componenti dell'equipaggio. Imboccava quindi viale (...) in direzione viale (...). Giunto all'intersezione con tale viale, con attivi sia i sistemi luminosi che acustici di emergenza, necessari sia per gli interventi connotati da urgenza (codice giallo) che da emergenza (codice rosso), rallentava. Al riguardo precisava: vedevo dinanzi a me la luce rossa per il mio flusso, di conseguenza ho rallentato l'andatura del mezzo e mi sono immesso,

nell'area d'intersezione. Mentre stavo immettendomi nel controviale ho continuato la marcia molto lentamente poiché mi ero accertato che i veicoli si erano fermati per consentire il mio passaggio. Dopo aver attraversato il controviale, sono giunto al binario tranviario ove, dopo essermi sincerato che non stessero sopraggiungendo tram, proseguivo la marcia. Sempre a velocità moderata ho attraversato anche la carreggiata centrale percorsa dai veicoli diretti verso il centro città in quanto, anche su detto tratto di via, i veicoli provenienti dalla mia sinistra si erano fermati. Da manuale, dopo aver attraversato detta carreggiata, mi sono spostato verso il centro dell'incrocio in modo da poter avere maggiore visuale a destra. Con velocità costante e ridotta entravo quindi nel quadrante d'intersezione con la carreggiata centrale del viale (...) cui la circolazione è orientata verso la periferia. La mia intenzione era quella di svoltare a sinistra per immettermi nella suddetta carreggiata centrale. Sempre lentamente avanzavo. Contestualmente avevo visto fermarsi un paio di auto che provenivano dal centro città e percorrevano le due corsie centrali della carreggiata orientata verso la periferia e che quindi avevo a destra. Al contempo avevo notato che anche un veicolo che percorreva la laterale in direzione periferia si era fermato così come aveva fatto il conducente di un altro veicolo che proveniva dal senso opposto al mio e che quindi si trovava sul viale (...) io sempre con la velocità moderata, ho proseguito la marcia. Preciso che avevo inserita la seconda marcia. Mentre stavo avanzando, impostando la manovra di svolta, ho visto a destra quattro fari anche se poi il mio occhio è stato catturato da solo un paio di fari che ho percepito distanti e che si trovavano sulla corsia di sorpasso della carreggiata centrale. Contestualmente il mio capo servizio mi ha urlato allarmata: "Occhio". Un secondo dopo è avvenuto l'impatto. Preciso che il tutto è avvenuto in pochi istanti. I miei occhi dopo aver lasciato il punto in cui ero diretto, sono rimasti focalizzati sui fari che stavano sopraggiungendo a velocità sostenuta. In quel momento in un istante ho capito che si sarebbe verificato l'impatto. Ho avvertito l'urto provenire dal centro del fianco destro dell'ambulanza e, più precisamente, all'altezza del portellone del vano sanitario. Subito dopo ho avvertito come se l'ambulanza fosse stata sollevata dal lato destro, quindi successivamente si è ribaltata non so quante volte". Dopo aver prestato i primi soccorsi ai propri trasportati, si dedicava agli occupanti l'altro veicolo coinvolto nel sinistro. Il conducente non era più sulla vettura, mentre il passeggero era sul sedile anteriore destro, parzialmente ribaltato. Proseguiva le manovre salva vita già iniziate da un soggetto in quel momento presente.

La versione dell'odierno imputato risulta riscontrata dal racconto di alcuni testimoni oculari. Fu.Cr., che ha assistito al sinistro dal tram, ha confermato che l'immissione nell'incrocio dell'ambulanza era resa ben in evidenza dai dispositivi luminosi ed acustici ed era stata certamente percepita anche nella corsia con direzione periferia, tanto che la vettura blu che immediatamente precedeva quella coinvolta nell'impatto riusciva a schivare l'ambulanza. Pi.Sa., conducente di un tram fermo in corrispondenza del civico 186 di viale (...), ha confermato che "l'autolettiga transitava probabilmente con il rosso ma procedeva praticamente a passo d'uomo e con la massima prudenza" e che lo scontro è avvenuto dopo che l'ambulanza aveva attraversato la carreggiata laterale e la centrale direzione centro città e si accingeva ad attraversare la carreggiata centrale direzione periferia.

In merito alla condotta di guida di Fa.Br., altro testimone. Pi.Do. ha confermato che viaggiava a velocità elevata e peraltro sulla "seconda corsia rispetto al margine esterno della carreggiata". Ch.Iu. ha confermato la "velocità eccessiva" dell'automobilista, evidenziando che per contro sulla corsia di viale (...) in direzione del centro città "vi erano diversi veicoli fermi" per consentire il transito dell'ambulanza.

La consulenza tecnica cinematica, sulla base delle tracce di frenata, abrasioni della pavimentazione stradale e di liquido perso dal veicolo (...) della posizione di quiete dei veicoli, dei danni riportati dai medesimi, nonché delle informazioni fornite dai due testimoni oculari, ha evidenziato quanto segue.

Con riferimento alle caratteristiche della strada, la (...) percorreva la carreggiata centrale, larga circa 12 metri, a senso unico, rettilinea, pianeggiante, suddivisa in 4 corsie da righe continue in prossimità dell'intersezione, la destra dedicata alla svolta in quella direzione, le altre per proseguire dritto.

Oltre entrambi i margini vi sono aiuole spartitraffico rialzate, quella sinistra con al centro una siepe alta 1.65 metri (sfoltita dopo l'incidente), terminante in prossimità della riga d'arresto; nell'aiuola di destra erano piantumati alcuni alberi; in prossimità dell'intersezione nell'aiuola di sinistra vi erano anche diversi pali. La visuale reciproca era quindi limitata dalla presenza delle ostruzioni sopra descritte.

All'intersezione in cui è avvenuto l'incidente vi era riga d'arresto seguita da attraversamento pedonale, lanterne semaforiche laterali su entrambi i lati ed a sbalzo, nonché cartello di obbligo di proseguire dritto o svoltare a destra. Prima di giungere all'intersezione l'autovettura aveva percorso un lunghissimo rettilineo, avente le stesse caratteristiche sopra indicate.

L'Ambulanza proveniva da Viale (...) strada ad unica carreggiata a doppio senso, rettilinea, pianeggiante. L'accesso all'intersezione è regolato da impianto semaforico con lanterne sui lati. E' altresì presente una prima riga d'arresto seguita da attraversamento pedonale e altra riga d'arresto, oltre la prima carreggiata di Viale (...): vi è anche cartello di dare precedenza. All'interno dell'intersezione molto ampia, vi sono le rotaie del tram, che corrono da Viale (...) verso il controviale di Viale (...), in direzione del centro.

Quanto al punto di collisione, il veicolo ha urtato con la parte frontale contro il centro del fianco destro dell'Ambulanza, quando i due veicoli viaggiavano su traiettorie pressoché perpendicolari. Il luogo dell'impatto va individuato al centro dell'intersezione che entrambi stavano attraversando, posizione individuata grazie alle evidenze sulla pavimentazione.

La velocità dei veicoli è stata ricostruita attraverso il video ricavato dai rimpianto di videosorveglianza. Al momento della collisione l'ambulanza viaggiava ad una velocità di circa 10-14 km/h. La velocità media tenuta dalla (...), era, invece, pari a "circa" 90 - 108 km/h. L'incertezza è dovuta al fatto che non è dato sapere se dagli ultimi 0.4 secondi prima dell'impatto avesse mantenuto una velocità costante. In ogni caso sarebbe stata comunque di poco inferiore a 90 - 108 km/h e decisamente superiore al limite massimo di 50 km/h e, ancor di più, alla velocità prudenziale da tenere in attraversamento di un'intersezione.

Dopo l'urto l'autovettura ha ruotato su sé stessa di 90 gradi terminando la sua corsa circa 7 metri più avanti. Entrambi gli occupanti non indossavano la cintura di sicurezza e l'attivazione degli airbag frontali li ha parzialmente proiettati. Il passeggero anteriore ha subito una sollecitazione maggiore in quanto la forza principale d'urto era applicata proprio nel punto in cui era seduto, mentre il conducente, essendo più defilato, ha subito una sollecitazione meno severa. E' probabile che il passeggero, nonostante l'attivazione dell'airbag, sia entrato in interazione con le strutture interne dell'abitacolo, come si può osservare dalla presenza di tracce sulla parte interna del montante anteriore destro.

Le violazioni del codice della strada addebitabili ad entrambi i conducenti possono agevolmente evincersi attraverso la disamina dei fotogrammi estratti dal filmato.

In particolare l'ambulanza entra nell'intersezione, ad una velocità di circa 18 - 25 Km/h, quando il semaforo proietta luce rossa, che rimane tale fino alla collisione. Non usa freno, probabilmente utilizzato in precedenza prima di immettersi. Negli istanti precedenti la collisione il suo conducente

non si è fermato, né ha frenato fino a quando si è accorto di un pericolo), quel punto ha frenato intensamente, manovra che ha avuto inizio meno di mezzo secondo prima della collisione. La sua velocità all'inizio della frenata è di circa 16-20 km/h ed il breve rallentamento gli ha consentito di raggiungere al momento dell'urto il valore di velocità di 10 - 14 km/h: ovviamente durante la reazione l'Ambulanza è avanzata di circa 6,5 - 7 metri, entrando di fatto nella carreggiata centrale percorsa dalla (...). Il pericolo percepito dal conducente dell'ambulanza potrebbe essere stato proprio la (...) e, in tal caso, ha reagito immediatamente per poi frenare. Non si può però escludere che il pericolo percepito sia stato un'altra autovettura bianca (la prima che transita nella stessa carreggiata della (...)) mentre l'Ambulanza sta attraversando l'intersezione) che precede di qualche decimo di secondo l'arrivo della (...) e viaggia in una delle corsie più a destra: tale autovettura bianca è transitata ad elevata velocità qualche metro davanti all'Ambulanza prima dell'urto di questa con la (...).

La vettura (...) attraversa l'incrocio con luce semaforica verde.

La presenza della siepe piantumata ha procrastinato il momento in cui i due conducenti hanno potuto percepire visivamente la sagoma dei rispettivi veicoli. L'istante in cui si possono vedere è circa 1.2 - 1.35 secondi prima della collisione, quando la (...) si trova a circa 33 - 36 metri dall'impatto e l'ambulanza a circa 6.5 - 7 metri dall'urto. In così breve tempo, viste le velocità dei veicoli, l'impatto è stato inevitabile ed il conducente dell'ambulanza non poteva far altro che frenare come ha fatto.

E' pacifico che la velocità con cui viaggiava il conducente della vettura (...) ha avuto un ruolo decisivo nel determinismo del sinistro. Se avesse avuto una velocità prudenziale nell'attraversamento dell'intersezione, avrebbe percepito l'ambulanza (e udito il suono delle sirene) in tempo per fermarsi prima di urtarla. Conclude il consulente che l'elevata velocità con cui invece ha viaggiato, non solo ha impedito che ciò avvenisse, ma ha incrementato la severità della collisione con l'esito mortale. Inoltre il conducente della (...) avrebbe dovuto percorrere la corsia libera più a destra e non quella all'estrema sinistra, traiettoria che, se effettuata, non avrebbe creato la collisione, visto che l'ambulanza si sarebbe fermata percorrendo meno di un metro.

Ciò posto, e ritenute irrilevanti le considerazioni della difesa in ordine alla mancata osservanza dell'obbligo di indossare le cinture, che non certamente elide il nesso causale, ma al più configura un'ipotesi di concorso di colpa della persona offesa, le conclusioni che si impongono in ordine ai profili di colpa da ascrivere all'odierno imputato portano ad una sentenza di proscioglimento.

E' pacifico che il rispetto dell'impianto semaforico da parte di quest'ultimo avrebbe evitato la collisione. Tale violazione non può tuttavia fondare *tour court* un giudizio di responsabilità, poiché il Co. stava espletando un servizio urgente di soccorso ed aveva correttamente azionato, congiuntamente, sia il dispositivo acustico supplementare di allarme che quello di segnalazione visiva a luce lampeggiante blu. Ne consegue che ai sensi dell'art. 177. co. 2. c.d.s. non era tenuto "a osservare gli obblighi, i divieti e le limitazioni relativi alla circolazione, le prescrizioni della segnaletica stradale e le norme di comportamento in genere, ad eccezione delle segnalazioni degli agenti del traffico e nel rispetto comunque delle regole di comune prudenza e diligenza".

E' proprio al rispetto delle regole di comune prudenza che è ancorata la contestazione del Pubblico Ministero, secondo cui l'imputato, una volta oltrepassato con il rosso rimpianto semaforico, avrebbe dovuto sincerarsi che tutti gli utenti della strada gli avessero concesso la precedenza prima di attraversare l'intersezione. In particolare il consulente del Pubblico Ministero individua una condotta alternativa prudenziale che avrebbe evitato il sinistro e segnatamente, vista anche l'ostruzione della siepe, il conducente dell'ambulanza avrebbe dovuto preventivamente fermarsi con

il frontale a filo del margine sinistro della careggiata percorsa dalla (...) (fig. 26) cosa che gli avrebbe permesso di ispezionare da fermo un tratto del rettilineo percorso dall'Autovettura, oppure di attendere che scattasse il rosso in quella direzione ed avrebbe permesso agli altri utenti di vedere l'Ambulanza e di provare a fermarsi. Oltretutto, se si fosse arrestato in quel punto, l'incidente non sarebbe avvenuto e l'Autovettura gli sarebbe sfilata davanti".

Reputa questo giudicante che sia da condividere il punto di partenza di tale ragionamento, ma non l'estrema conclusione cui arriva, che finisce con il vanificare la portata della norma sopra richiamata, evidentemente ispirata all'esigenza di tutelare il diritto alla salute, nell'ottica di un sistema sanitario efficiente, e dunque l'interesse pubblico generale ad un soccorso il più possibile immediato, ogniqualvolta si verifichi un'emergenza di tipo sanitario, che comporti un rischio immediato di morte o renda comunque necessarie il trasporto urgente in una struttura sanitaria. Tale situazione è valutata con il sistema del cosiddetto "Triage", che assegna i codici di pronto soccorso non arbitrariamente, ma secondo la gravità dei casi, sulla base delle linee guida elaborale negli anni con atti di intesa Stato - Regioni, finalizzate a migliorare la presa in carico del paziente e l'inizio del trattamento urgente, in attuazione dell'art. 1, comma 3. del Decreto del Ministero della Sanità 14 settembre 1994. n. 739.

Quando ricorre il codice giallo, come nel caso di specie, gli operatori professionali sono tenuti ad intervenire con urgenza, perché si ipotizza una parziale compromissione delle funzioni dell'apparato circolatorio o respiratorio e comunque uno stato patologico per cui il paziente necessita urgentemente di una presa in carico da parte di un medico. E per questo che colui che conduce l'ambulanza è tenuto a prelevarlo nel più breve tempo possibile, per consentire le prime manovre d'urgenza ed il trasporto in ospedale. Per potere garantire tale tipo di soccorso questi è legittimato a derogare, per espressa previsione dell'art. 177 del c.d.s.. anche alle norme che disciplinano la circolazione stradale.

E' chiaro che lo stesso Legislatore si è imposto un contemperamento con altro interesse meritevole di tutela, ossia l'interesse dei terzi a non vedere pregiudicata la sicurezza della circolazione stradale. Incombe pertanto su colui che presta un servizio di soccorso l'obbligo di rispettare i parametri "comuni" di diligenza e prudenza, espressamente contemplati dal medesimo capoverso che esonera dalla colpa specifica.

Correttamente la giurisprudenza di legittimità ha evidenziato come tale norma non circoscriva la responsabilità del conducente di ambulanza ai soli casi di colpa grave, dovendo questi rispondere a titolo di colpa generica ogni qualvolta, nel creare □ in deroga alle norme speciali di prevenzione - una situazione di rischio per altre persone, non abbia tenuto conto "di particolari situazioni della strada o del traffico o di altre particolari circostanze adeguando ad esse la sua condotta di guida".

In sostanza, se è vero che ai sensi del secondo capoverso dell'art. 177 c.d.s. gli altri utenti della strada, udito il segnale acustico, hanno l'obbligo di dare la precedenza e, se necessario, di fermarsi, è altrettanto vero che residua in capo al conducente dell'ambulanza l'obbligo di verificare che costoro abbiano avvertito la sua presenza e dunque "la situazione di pericolo e abbiano posto in essere le opportune manovre per concedere la precedenza al veicolo favorito" Sez. 4, Sentenza n. 976 del 11/06/2013 Ud. (dep. 13/01/2014) Rv. 257875 - 01: cfr. anche Cass. Pen. Sez. 4, Sentenza n. 37263 del 19/09/2002 Ud. (dep. 07/11/2002) Rv. 222613 - 01.

Tale dovere di verifica non può essere, tuttavia, disgiunto dal parametro della prevedibilità insito nello stesso concetto di colpa, nel senso che non può spingersi fino a contemplare che condotte di terzi che, concretizzando macroscopiche violazioni del codice della strada, si pongano come imprevedibili ed anomale. Diversamente ragionando si imporrebbe al conducente dell'ambulanza

una situazione di stallo, perché in qualunque momento potrebbe sopraggiungere da Qualsiasi direzione ed a qualsiasi velocità un altro utente della strada.

Tornando al caso di specie non si può fare a meno di rilevare che l'imputato, dopo aver oltrepassato rimpianto semaforico, si è immesso quasi a passo d'uomo nell'intersezione, proprio per assicurarsi che gli altri conducenti si fossero accorti della sua presenza. A ciò deve aggiungersi il ragionevole affidamento che chiunque viaggiasse ad una velocità consentita non potesse non udire in tempo il segnale acustico, o non vedere il segnale luminoso, o ancora non accorgersi della precedenza già accordata da altre macchine.

Va, infatti, notato che tutti gli altri automobilisti che hanno preceduto Fa, si sono effettivamente fermati o hanno schivato l'ambulanza. Ciò ha progressivamente alimentato nell'imputato la giustificabile convinzione di poter procedere. L'avanzamento oltre il margine sinistro della carreggiata percorsa dalla (...) è peraltro giustificato dalla visuale del terminale delle parallele corsie di destra che essendo libere, facevano ragionevolmente prevedere che il sopravvenire di vetture avrebbe al più riguardato dette corsie, come impone il codice della strada, e non invece la corsia di sinistra.

In buona sostanza esigere l'arrestarsi dell'ambulanza in prossimità del margine sinistro della carreggiata percorsa da Fa, e l'attendere lo scattare del rosso per i veicoli provenienti dalla direzione di quest'ultimo è frutto di una valutazione ex post, che tiene conto di quanto concretamente verificatosi e si prefigge di scongiurare qualsiasi rischio, anche quello connesso a condotte anomale ed imprevedibili, finendo con il disapplicare la stessa norma che legittima deroghe al codice della strada. In tema di colpa la valutazione in ordine alla prevedibilità dell'evento va compiuta ex ante, riportandosi al momento in cui la condotta, commissiva od omissiva, è stata posta in essere, avuto riguardo non solo alla potenziale idoneità della stessa a dar vita ad una situazione di pericolo, ancorché legittimata dalla stessa legge, ma anche alle caratteristiche della strada ed alle norme cautelari che regolano le altrui condotte, secondo quanto potrebbe prospettarsi l'agente modello, con esclusione dunque di condotte anomale ed imprevedibili di terzi, come la velocità sconsiderata con cui Fa, è sopraggiunte, provenendo da una corsia che non avrebbe potuto percorrere, essendo tenuto a circolare nella corsia libera più a destra. Del resto lo stesso consulente del Pubblico Ministero precisa che, se non vi fossero state queste gravi colpe specifiche del Fa, la collisione non si sarebbe verificata, perché "la (...) sarebbe transitata davanti all'Ambulanza, che si sarebbe fermata in breve spazio". Alla stregua di tutto quanto precede, ritiene questo giudice che un'eventuale istruttoria dibattimentale non muterebbe l'attuale quadro probatorio che, quanto alla sussistenza dell'elemento soggettivo necessario per l'integrazione del delitto in esame, appare estremamente contraddittorio e comunque non idoneo a sostenere l'azione in giudizio.

P.Q.M.

Visto l'art. 425, co. 3, c.p.p.

Dichiara non luogo a procedere nei confronti di Co.Ni. in ordine al reato ascrittogli, perché il fatto non costituisce reato.

Così deciso in Milano il 21 febbraio 2019.

Depositata in Cancelleria l'11 marzo 2019.